

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1979 del 06 dicembre 2017

Identificazione della struttura di riferimento regionale per i disturbi dell'identità di genere nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto, ai sensi della L.R. 25 giugno 1993, n. 22, ed assegnazione di un finanziamento a funzione. Ulteriore disposizione in materia di finanziamento a funzione per la partoanalgesia.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Viene identificata la struttura di riferimento regionale per i disturbi dell'identità di genere per i cittadini residenti in Veneto e viene assegnato un finanziamento a funzione per il triennio 2018-2020. Viene data un'ulteriore disposizione relativa al finanziamento a funzione per la partoanalgesia.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con Legge 14 aprile 1982 n. 164, lo Stato ha introdotto le prime norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso. In attuazione al dettato nazionale, la Regione del Veneto con Legge regionale 25 giugno 1993 n. 22 ha disposto che l'attività di consulenza, gli accertamenti e l'assistenza psicologica eventualmente richiesta dagli interessati e un parere sugli interventi necessari ai fini del trattamento medicochirurgico, fossero a carico del Servizio Sanitario Regionale e garantiti dai consultori pubblici e privati convenzionati con il SSR, secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 25 marzo 1977 n. 28.

Al fine di rendere attuale ed adeguata alla contemporaneità, la realizzazione di quanto disposto dalla L.R. n. 22/1993, i provvedimenti regionali devono considerare anche l'orientamento giurisprudenziale adottato dalla Sezione I della Corte di Cassazione nella pronuncia del 20.7.2015 n. 15138 per cui *"Alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU degli artt. 1 della legge n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, l'adeguamento dei caratteri sessuali non implica necessariamente l'intervento chirurgico demolitorio quando, all'esito di un'accurata indagine giudiziaria, venga accertata la serietà ed univocità del percorso scelto dall'individuo e la compiutezza dell'approdo finale."*

Il medesimo principio è stato avvalorato anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 5.11.2015 n. 221, che interpellata su un possibile conflitto tra la Legge n. 164/1982 e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ha precisato che *"La Legge n. 164 del 1982, in tema di rettificazione degli atti anagrafici per la modifica del sesso, deve essere interpretata nel senso che il trattamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari non costituisce prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma è solo un possibile mezzo, rimesso alla scelta del soggetto che chiede la rettificazione, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico."*

Nel perseguire gli obiettivi della Legge Regionale n. 22/1993, devono essere considerate anche le disposizioni normative sugli interventi e trattamenti medico chirurgici, quali ad esempio il DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", la classificazione internazionale delle malattie (ICD International Classification of Diseases), il sistema di classificazione dei Diagnosis related group (Drg) e il Decreto del Ministero della Salute 18 ottobre 2012 "Remunerazione prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale".

Considerata la complessità e la multidisciplinarietà degli interventi da eseguire, si propone di individuare una struttura polispecialistica quale riferimento regionale per la presa in carico complessiva dei pazienti con disturbi di identità di genere, in grado di fornire quanto necessario per dare un'appropriata risposta ai bisogni di tali pazienti.

Come previsto dalla Legge Regionale n. 22/1993, detta struttura dovrà porre particolare attenzione all'assistenza psicologica ed ai trattamenti medico chirurgici, ai quali si aggiungono i trattamenti farmacologici e terapeutici.

Si ritiene opportuno identificare una sola struttura in tutto il territorio regionale, in quanto la complessità delle tematiche connesse a tali disturbi rende necessario assicurare la concentrazione delle competenze, multidisciplinari e multispecialistiche, oltre che la presenza di professionisti con ampia e qualificata visione delle problematiche connesse e degli sviluppi clinici in

ambito nazionale ed internazionale e delle tecnologie. Questo anche per garantire la sicurezza dei pazienti e degli operatori.

Oltre questo devono essere tenuti in considerazione i cogenti vincoli normativi in materia di contenimento della spesa e di ottimizzazione delle risorse, in particolare quelli riferiti alle risorse umane.

Pertanto, alla luce di quanto finora esposto e considerata la disponibilità manifestata con nota acquisita a prot. reg. n. 382821 del 13 settembre 2017, dal Presidente della Casa di Cura "Abano Terme Polispecialistica e Termale S.p.a.", erogatore privato accreditato afferente all'Azienda Ulss 6 Euganea, al quale la DGR n. 2122/2013 ha riconosciuto la funzione di "Presidio Ospedaliero", si propone di individuare nella citata Casa di Cura la struttura di riferimento regionale per i disturbi di identità di genere nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto.

Considerata, altresì, la valenza regionale della complessa attività che dovrà essere svolta dalla struttura, coerentemente con i principi di ottimizzazione dell'offerta e di economicità ed efficienza nell'uso delle risorse che sottendono alla programmazione sanitaria regionale, si propone di assegnare alla succitata Casa di Cura, per il triennio 2018-2020, un finanziamento a funzione massimo annuo pari ad euro 200.000,00.

Si dà atto che gli oneri di cui al presente provvedimento troveranno copertura finanziaria nell'ambito delle quote provenienti dalla ripartizione delle risorse del Fondo Sanitario Regionale che sono assegnate alle Aziende sanitarie a titolo di finanziamento indistinto per l'erogazione dei LEA, negli anni 2018, 2019 e 2020, con appositi provvedimenti della Giunta Regionale. Tali finanziamenti saranno erogati attraverso l'Azienda Zero di cui alla Legge Regionale 25 ottobre 2016 n. 19.

Spetta all'Azienda Ulss 6 il compito di effettuare il controllo sull'appropriatezza dell'attività secondo quanto disposto in materia dalla DGR n. 3444 del 30 dicembre 2010 e dalla DGR n. 2174 del 23 dicembre 2016.

Si dà atto, altresì, che gli oneri di cui ai punti precedenti non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.

Quanto disposto con il presente atto si intende modificativo di quanto previsto dalla DGR n. 2707 del 29 dicembre 2014 in materia di *"Riconoscimento dei Centri regionali specializzati delle strutture ospedaliere pubbliche qualificate hub dalla DGR n. 2122 del 19 novembre 2013. Deliberazione n. 14 dell'11 gennaio 2011"*.

Con il presente atto, inoltre, si evidenzia che, a decorrere dall'anno 2012 (DGR n. 2095 del 17 ottobre 2012) era stato assegnato alla Casa di Cura "Abano Terme Polispecialistica e Termale S.p.a." un finanziamento a funzione per le attività di partoanalgesia. Le prestazioni relative alla partoanalgesia non erano ricomprese nei Livelli Essenziali di Assistenza nazionali di cui al DPCM 29 novembre 2001 ma la Regione del Veneto, già con la L.R. 16 agosto 2007 n. 25 aveva promosso la conoscenza e l'utilizzo delle tecniche di controllo del dolore durante il travaglio ed il parto, disponendo che la partoanalgesia venisse garantita in tutte le strutture almeno dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed individuando almeno una struttura ospedaliera per provincia che garantisse le prestazioni per tutto il giorno (H24). La copertura dei relativi costi, trattandosi di prestazioni *"extra lea"*, veniva assicurata con le risorse regionali. La Casa di Cura di Abano Terme garantiva l'attività 7 giorni su 7 e per 24 ore al giorno alle pazienti che provenivano non solo dal territorio dell'Azienda Ulss di riferimento ma anche da altri territori del Veneto.

Con il recente DPCM del 12 gennaio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2017, sono stati approvati i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza nazionali nell'ambito dei quali sono previste le procedure analgesiche nel corso del travaglio e del parto vaginale. Considerato quindi che le prestazioni di partoanalgesia sono ora oggetto di remunerazione tramite i normali flussi contabili, si dispone la cessazione del relativo finanziamento a funzione a far data dal 1 gennaio 2018.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il DPCM del 12 gennaio 2017;

VISTA la Legge Regionale 25 giugno 1993 n. 22;

VISTO il Piano Socio Sanitario 2012-2016 approvato con Legge Regionale 29 giugno 2012 n. 23;

VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 2016 n. 19;

VISTA l'art. 38 della Legge Regionale 30 dicembre 2016 n. 30;

VISTA la Deliberazione n. 2122 del 19 novembre 2013 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione n. 2707 del 29 dicembre 2014 e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale 31 dicembre 2012 n. 54;

delibera

1. di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
2. di individuare nella Casa di Cura "Abano Terme Polispecialistica e Termale S.p.a.", erogatore privato accreditato afferente all'Azienda Ulss 6 Euganea, al quale la DGR n. 2122/2013 ha riconosciuto la funzione di "Presidio Ospedaliero", la struttura di riferimento regionale per i disturbi di identità di genere nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto;
3. di assegnare alla Casa di Cura, per il triennio 2018-2020, un finanziamento a funzione massimo annuo pari ad euro 200.000,00 finalizzato all'attività di cui al punto 2;
4. di dare atto che gli oneri di cui al punto 3 troveranno copertura finanziaria nell'ambito delle quote provenienti dalla ripartizione delle risorse del Fondo Sanitario Regionale che sono assegnate alle Aziende sanitarie a titolo di finanziamento indistinto per l'erogazione dei LEA, negli anni 2018, 2019 e 2020, con appositi provvedimenti della Giunta Regionale. Tali finanziamenti saranno erogati attraverso l'Azienda Zero di cui alla legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19;
5. di confermare che spetta all'Azienda Ulss 6 il compito di effettuare il controllo sull'appropriatezza dell'attività di ciascun erogatore ospedaliero privato accreditato secondo quanto disposto in materia dalla DGR n. 3444 del 30 dicembre 2010 e dalla DGR n. 2174 del 23 dicembre 2016;
6. di dare atto che gli oneri di cui al presente provvedimento non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
7. di disporre, a seguito della pubblicazione del DPCM del 12 gennaio 2017, la cessazione del finanziamento a funzione per la partoanalgesia nei confronti della Casa di Cura "Abano Terme polispecialistica e termale S.p.a" a far data dal 1 gennaio 2018;
8. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria dell'esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.